

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2358 DEL 14 DICEMBRE 2018

ALLEGATO A) "Schema di contratto di lavoro autonomo del direttore generale/commissario straordinario degli enti del Servizio sanitario regionale"

CONTRATTO n. _____/AP

**CONTRATTO REGOLANTE IL RAPPORTO DI LAVORO
DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'ENTE**

Tra

- _____ nato/a _____ il giorno _____,
domiciliato/a per la carica presso la sede dell'ente infra individuato, in qualità di Presidente e legale
rappresentante dell'ente:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, piazza Unità d'Italia, 1, codice fiscale
80014930327, munito dei necessari poteri giusta delibera di Giunta regionale n. ____ del
_____,
di seguito denominata, in breve, "Regione",

e

- _____, nato/a a _____ il giorno _____,
codice fiscale _____, e residente a _____, via
_____, n. _____,
di seguito denominato "professionista",

anzitutto premettono che

- a) l'ente al quale afferisce l'incarico oggetto della presente scrittura privata, secondo la struttura aziendale esistente, si inserisce nell'articolazione del servizio sanitario regionale sussistente alla data di stipula del presente contratto;
- b) la struttura sanitaria aziendale e regionale di cui alla lettera a) costituisce presupposto fondante del processo di individuazione del professionista;
- c) la Giunta regionale ha nominato il professionista nell'incarico di direttore generale dell'ente _____ ed ha autorizzato la stipula del presente contratto di lavoro autonomo giusta delibera n. ____ di data _____, che si intende integralmente richiamata nei suoi contenuti;
- d) in data _____ il professionista ha depositato presso gli uffici competenti della Regione formale dichiarazione attestante la non sussistenza di condizioni ostative alla nomina ai sensi della normativa vigente.
- e) Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i sottoscritti, nelle predette qualità,

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

(incarico)

1. Il dott. _____ accetta, l'incarico di direttore generale dell'ente denominato _____ con sede a _____.

ART. 2

(durata)

1. L'incarico oggetto del presente contratto è conferito con decorrenza dal giorno _____

_____ al giorno _____ incluso, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 11, 12, 13 e 14.

2. Sono esclusi la proroga ed il rinnovo taciti.

ART. 3

(oggetto)

1. Il professionista si impegna a svolgere le funzioni di direttore generale individuate dalla normativa statale e regionale, dal protocollo d'intesa tra Regione ed Università, ove applicabile, nonché dagli atti di pianificazione e programmazione regionale. Nello svolgimento delle funzioni anzidette il professionista informerà la propria azione ai principi ed agli obiettivi indicati nella legislazione di riferimento.

ART. 4

(impegno di esclusività)

1. Il professionista si obbliga a prestare la propria opera a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ente al quale è stato preposto per l'intera durata dell'incarico conferitogli.

2. Il professionista, qualora sia iscritto ad un albo od elenco professionale, deve comunicare all'ordine od al collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

3. Previa autorizzazione della Direzione centrale competente in materia di salute, il professionista potrà partecipare a progetti e svolgere attività di collaborazione con il Ministero della salute, le Regioni, l'Università, gli Istituti di ricerca di rilievo nazionale o internazionale ed altri enti da cui derivi una ricaduta di beneficio per il Servizio sanitario regionale.

4. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di affidare al professionista incarichi professionali su materie di rilevante interesse nel campo sanitario e sociosanitario.

ART. 5

(modalità di svolgimento dell'incarico)

1. Il professionista, nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, risponde alla Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il professionista nomina, con provvedimento motivato, il direttore amministrativo, il direttore sanitario ed il direttore dei servizi sociosanitari, ove previsto, e i relativi rapporti di lavoro sono regolati da un contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre anni e, se maggiore, non superiore alla durata dell'incarico del direttore generale.

3. Il professionista è tenuto all'utilizzo degli strumenti di contenimento della spesa sanitaria approvati dagli organi competenti in materia, nello svolgimento dell'incarico conferitogli.

4. Per quanto attiene alla razionalizzazione ed alla riduzione della spesa sanitaria, il professionista è, altresì, tenuto all'osservanza delle prescrizioni di tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di acquisto di beni e servizi, nei limiti in cui trovano applicazione al sistema del servizio sanitario regionale.

5. Il professionista si impegna a rispettare gli obblighi di condotta del codice di comportamento dell'ente al quale è preposto in quanto compatibili.

ART. 6

(obblighi di riservatezza)

1. In ossequio alla disciplina in materia di trattamento di dati personali e diritto di accesso, il professionista si obbliga a mantenere segrete ed a non divulgare, né utilizzare per scopi diversi da quelli necessari all'esecuzione del proprio incarico, informazioni, comunicazioni o notizie relative ad atti, documenti o procedimenti di qualsiasi natura inerenti agli stessi, di cui sia venuto a conoscenza a causa o in occasione dell'espletamento del suo incarico.

ART. 7

(obblighi informativi)

1. Il professionista si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di informazione posti a carico dell'ente al quale è preposto dalla normativa nazionale e/o regionale tempo per tempo vigente nel rispetto delle modalità stabilite dalle stesse.

ART. 8

(trattamento economico)

1. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo per lo svolgimento delle funzioni oggetto dell'incarico, conferito con il presente contratto, è determinato in applicazione delle disposizioni di legge e dei provvedimenti amministrativi vigenti ed è pari ad euro _____.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è posto a carico del bilancio dall'ente al quale il professionista è stato preposto ed è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora al luogo di svolgimento delle funzioni. Il compenso è corrisposto in quote mensili posticipate pari ad un dodicesimo dell'intero ammontare annuo.

3. Oltre al corrispettivo sopra menzionato, al direttore generale spetta il rimborso delle spese di viaggio - ancorché con partenza e/o arrivo nel luogo di residenza o di dimora - vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, per lo svolgimento delle attività inerenti alle funzioni in sedi diverse rispetto a quella dell'ente a cui è preposto, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di prima fascia.

4. Eventuali disposizioni di legge nazionale e/o regionale a carattere imperativo, che sopravvengano e rideterminino il trattamento economico complessivo spettante al direttore, si applicheranno a decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo dell'incarico, salvo che le stesse non stabiliscano una data di decorrenza differente.

ART. 9

(quota integrativa)

1. Sulla base della valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dalla Regione con gli atti di programmazione e nel rispetto di quanto previsto dal protocollo d'intesa tra Regione ed Università, ove applicabile, il trattamento economico di cui all'articolo 8, comma 1, può essere integrato da una quota annua.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale individua preventivamente gli obiettivi da raggiungere, gli indicatori atti a verificare i risultati di gestione ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati nonché la misura della quota integrativa entro il limite massimo del 20% del trattamento economico annuo.

3. La Giunta regionale verifica i risultati ottenuti dal direttore generale ai sensi della normativa vigente.

ART. 10

(modifica ente di assegnazione)

1. Qualora, nel corso della vigenza del presente contratto, la Regione ritenga di assegnare il professionista ad altro ente del servizio sanitario regionale per sopravvenute esigenze organizzative, tecniche o gestionali proporrà la modifica del contratto al professionista mediante comunicazione con lettera da indirizzare al domicilio eletto di cui al successivo articolo 19 della presente scrittura privata.

2. Qualora il professionista non intenda accogliere la proposta di modifica del contratto si obbliga a manifestarlo con comunicazione da trasmettere alla Regione al domicilio eletto di cui al seguente articolo 19, che dovrà essere inviata entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di modifica.

3. In mancanza di diniego, i sottoscritti, nelle predette qualità, si impegnano a convenire le opportune modifiche ed integrazioni alla disciplina della presente scrittura, ferma restando la durata iniziale del rapporto contrattuale, come indicata all'art.2.

4. In caso di modifica dell'ente di assegnazione, il trattamento economico complessivo sarà pari a quello

dell'ente di destinazione, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico.

ART. 11

(recesso della Regione)

1. La Regione potrà recedere anticipatamente nei seguenti casi:
 - a) qualora il professionista non accetti la modifica dell'ente al quale è preposto, ai sensi dell'articolo 10;
 - b) quando vengano meno i presupposti di fatto, che hanno presieduto alla procedura di individuazione del professionista quale soggetto a cui affidare l'incarico oggetto della presente scrittura privata, per effetto dell'avvio di una procedura di riorganizzazione dell'assetto istituzionale od organizzativo del servizio sanitario a livello regionale o aziendale.
2. Nei casi di cui al comma 1, la Regione comunica il proprio recesso anticipato con comunicazione al domicilio eletto con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso.
3. Nell'ipotesi di recesso anticipato di cui al presente articolo sarà corrisposto al professionista un compenso onnicomprensivo, in unica soluzione, pari a due dodicesimi del trattamento economico annuo lordo di base.

ART. 12

(recesso del professionista)

1. In caso di recesso anticipato, il professionista è obbligato a darne preavviso al Presidente della Regione con lettera da inviare al domicilio eletto, di cui all'articolo 19 della presente scrittura, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo.
2. In caso di recesso anticipato saranno corrisposte al professionista esclusivamente le quote del compenso relative al periodo di attività effettivamente svolto.
3. Ove non venga rispettato il predetto termine di preavviso, il compenso dovuto al professionista per l'attività prestata sarà decurtato in misura corrispondente al trattamento economico, che sarebbe spettato al medesimo, per l'attività prestata in un numero di giorni pari a quelli necessari al compiersi del preavviso.

ART. 13

(risoluzione)

1. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e del D.Lgs. 171/2016, con conseguente immediata decadenza dall'incarico nei casi in cui le disposizioni dello Stato aventi forza di legge in materia di dirigenza sanitaria connettono tale effetto al verificarsi delle specifiche circostanze ivi indicate.
2. Nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al professionista nei casi di cessazione dell'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca, risoluzione del contratto, dimissioni.

ART. 14

(clausola risolutiva espressa)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456, codice civile, i sottoscritti convengono che il presente contratto si risolva, con conseguente decadenza dall'incarico, nel caso in cui una delle obbligazioni infra indicate non sia adempiuta secondo le modalità stabilite e, precisamente, qualora il professionista:
 - a) non adempia anche ad uno solo degli obblighi caratterizzanti il rapporto fiduciario tra Amministrazione regionale e direttore generale, nei casi disciplinati dal successivo articolo 15;
 - b) non osservi gli obblighi informativi di cui all'articolo 7;
 - c) ometta di utilizzare gli strumenti di contenimento della spesa sanitaria approvati dagli organi competenti in materia;
 - d) non osservi le prescrizioni di tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di acquisto di beni e servizi, nei limiti in cui trovano applicazione al sistema del servizio sanitario regionale;
 - e) non rispetti gli obblighi di condotta imposti dal codice di comportamento dell'ente a cui è stato preposto, in quanto compatibili.

2. Il presente contratto si risolverà altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456, codice civile, in caso di assenza o di impedimento del professionista che si protragga per un periodo superiore a sei mesi.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, comunica al professionista la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa con lettera da inviare al domicilio eletto di cui all'articolo 19.

ART. 15

(rapporto fiduciario)

1. I sottoscritti convengono che il rapporto fiduciario viene meno allorché si verifichino una o più delle seguenti ipotesi:

a) violazione del impegno di esclusività nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 4;

b) violazione delle disposizioni sulle modalità di conferimento degli incarichi di cui all'articolo 5 comma 4;

c) divulgazione od utilizzo per scopi diversi da quelli necessari all'esecuzione del proprio incarico, di informazioni, comunicazioni o notizie relative ad atti, documenti o procedimenti di qualsiasi natura inerenti agli stessi, di cui sia venuto a conoscenza a causa o in occasione dell'espletamento del suo incarico.

ART. 16

(patrocinio legale)

1. Qualora il professionista sia sottoposto ad un procedimento giurisdizionale per responsabilità civile, penale od amministrativa per fatti od atti connessi all'adempimento dei compiti di cui all'incarico oggetto della presente scrittura privata, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari sul patrocinio legale dell'ente a cui è preposto.

2. In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del professionista per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, l'Azienda provvederà a rimborsare le spese dallo stesso sostenute per la difesa, esclusivamente quando detto procedimento si concluda con sentenza, passata in giudicato, di assoluzione con formula piena, ovvero di non luogo a procedere ovvero, infine, nei casi in cui è disposta l'archiviazione.

3. Il rinvio a giudizio del professionista per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle proprie funzioni, purché non commessi in danno all'ente al quale è preposto, non costituisce di per sé grave motivo ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 13.

ART. 17

(modifica contratto)

1. L'amministrazione ed il professionista convengono che eventuali modifiche delle pattuizioni contenute nel presente contratto, che non discendano dall'introduzione di clausole imperative stabilite dalla legge o per effetto dell'applicazione di norme di legge, dovranno avere forma scritta a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto innanzi dall'articolo 10 del presente articolato.

ART. 18

(trattamento dati personali)

1. Il professionista conferma di aver ricevuto apposita informativa sul trattamento dei dati personali con la sottoscrizione del presente contratto.

ART. 19

(elezione domicilio)

1. Ai sensi e per gli effetti della disciplina vigente, le parti eleggono domicilio come segue per tutte le comunicazioni e notificazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto:

- Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

- dott. _____:

ART. 20

(foro competente)

1. Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il foro competente è quello di Trieste.

ART. 21

(rinvio)

1. Il rapporto di lavoro oggetto del presente contratto si configura come rapporto di lavoro autonomo.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolato, si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili e non derogate dalla disciplina vigente, che regola gli incarichi di vertice degli enti del servizio sanitario regionale.
3. Nel caso dovessero sopravvenire provvedimenti di autorità pubbliche dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il medesimo, l'amministrazione regionale, previa delibera di Giunta, da un lato, e il professionista, dall'altro, potranno concordare le opportune modifiche al presente contratto sul presupposto di un equo temperamento degli interessi e nel rispetto dei principi di legge vigenti.

ART. 22

(registrazione)

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/1986. Le spese di registrazione sono a carico del professionista.

Trieste, lì _____

il Presidente della Regione

il professionista

(_____)

(_____)

Il professionista dichiara di approvare, specificatamente, le clausole di cui agli articoli: 4 (impegno esclusivo), 10 (modifica ente di assegnazione), 11 (recesso della regione), 12 (recesso del professionista), 13 (risoluzione), 14 (clausola risolutiva espressa), 15 (rapporto fiduciario), 16 (patrocinio legale), 20 (foro competente), 22 (registrazione) del presente contratto.

Trieste, lì _____

il professionista

(_____)

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE